

Istituto Samantabhadra. Statuto.

Art. 1. È costituita l'organizzazione confessionale diversa dalla cattolica denominata «Istituto Samantabhadra». Essa non ha fini di lucro.

(omissis)

Art. 5. L'Organizzazione Confessionale ha per scopo: la pratica e la diffusione del culto del buddismo mahayana.

Si propone, inoltre, la istituzione e la gestione di opere di interesse religioso, sociale, culturale, sportivo e la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che concorra alla propaganda, alla diffusione ed alla affermazione del suo credo ed alla formazione e informazione dei bambini, dei giovani, degli adulti e degli anziani.

(omissis)

Art. 8. Diventano fedeli associati dell'Organizzazione confessionale tutti, senza distinzione di cittadinanza, razza, sesso ed ideologia politica, ma che mostrino un effettivo interesse religioso, su parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 9. Sono organi dell'Organizzazione confessionale: a. l'Assemblea; b. il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori.

(omissis)

Art. 11. [...] Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri il Presidente [...] È compito del Consiglio Direttivo [...] d. nominare, trasferire, revocare ministri di culto.

Art. 12. Il Presidente [...] Provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente, a divulgare la conoscenza e promuovere l'incremento della cultura religiosa, a soddisfare i bisogni religiosi - culturali - sociali dei fedeli associati [...] Ha la direzione spirituale della Organizzazione confessionale.

(omissis)

Art. 14. I ministri di culto vengono nominati dal Consiglio Direttivo. La loro cura d'anime è territorialmente definita. Possono essere soggetti a trasferimento ed a revoche. Qualora ai loro atti si vogliano attribuire effetti civili, è chiesta l'approvazione dell'Autorità governativa nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia [...].